

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 83-7989

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale). Approvazione .



Seduta N° 416

Adunanza 18 DICEMBRE 2023

Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 08:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Fabio CAROSSO - Andrea TRONZANO

DGR 83-7989/2023/XI

OGGETTO:

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale). Approvazione .

A relazione di: (Tronzano), Presidente

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ha riformato il sistema della contabilità degli enti pubblici con l'obiettivo di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'attuazione della riforma contabile è operata attraverso la definizione di principi contabili generali, principi applicati e la previsione di schemi di bilancio allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che sono stati oggetto di successive modifiche ed integrazioni intervenute negli ultimi anni attraverso decreti del Ministero dell'Economia e Finanze. In ultimo con DM 25 luglio 2023 sono stati aggiornati l'Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione, l'allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziari, l'allegato 6 – Piano dei conti integrato, l'allegato 9 – Schema di bilancio di previsione, l'allegato 10 – Schema di rendiconto, l'allegato 14 – Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa.

Il d.lgs 118/2011 riserva agli enti territoriali la regolamentazione delle modalità organizzative, l'iter

dei principali adempimenti e le operazioni inerenti l'esercizio finanziario in conformità ai principi stabiliti dall'ordinamento.

L'art. 27 dello Statuto della Regione Piemonte disciplina l'esercizio della potestà regolamentare e l'art. 51 attribuisce al Presidente l'emanazione dei regolamenti regionali;

Richiamata la legge regionale 31 marzo 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

Richiamato il regolamento regionale di contabilità della Giunta Regionale DPGR n° 9 del 16 luglio 2021 - Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 (B.U. 22 luglio 2021, 3° suppl. al n. 29)

Preso atto:

- delle osservazioni espresse dal Collegio dei revisori con verbale n.6/2023 e con verbale n.16/2023 e finalizzate a migliorare la disciplina regolamentare sotto il profilo organizzativo in ordine alla costituzione e gestione del fondo rischi per le spese legate al contenzioso, al monitoraggio della riscossione dei residui, alle cancellazioni di residui in corso d'anno;

-delle considerazioni espresse in sede di parifica del rendiconto 2022 dalla Corte dei Conti in merito all'esigenza di implementare adeguati strumenti di coordinamento e controllo volti a individuare e correggere eventuali criticità riguardanti la riscossione delle entrate ed all'esigenza di adottare modelli organizzativi volti a superare inefficienze o ritardi da parte delle strutture preposte alla riscossione;

Dato atto che risulta opportuno rendere coerente la vigente disciplina regolamentare all'ordinamento contabile così come in ultimo innovato con D.M 25 luglio 2023 e tenere altresì conto delle osservazioni dell'organo di revisione e della Corte dei Conti, apportando le seguenti modifiche comprensive delle ulteriori integrazioni ritenute utili all'efficientamento della gestione:

a) all'art.20 (Fondo rischi per le spese legate al contenzioso) specificando al comma 5 il contenuto della relazione prognostica sulle controversie ed al comma 6 i criteri per la quantificazione dell'accantonamento sulla base della valutazione del rischio di soccombenza in giudizio;

b) all'art. 22 (variazioni di bilancio) introducendo la possibilità che il Dirigente regionale competente in materia di bilancio, ai sensi dell'art.51 comma 4 del d.lgs 118/2011 autorizzi, con propria determinazione dirigenziale, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato a fine esercizio in relazione alle obbligazioni validamente assunte;

c) all'art. 29 (Recupero crediti e riaccertamento dei residui attivi) specificando al comma 6 le modalità organizzative per il monitoraggio della riscossione dei residui attivi e al comma 7 le modalità di comunicazione al Collegio dei revisori delle cancellazioni di residui in corso d'anno accogliendo pertanto le richieste sollevate dagli organi di controllo;

d) all'art.32 (Impegni pluriennali) adeguando la disciplina alle previsioni dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

e) all'art. 33 (Servizio di Tesoreria) inserendo il comma 6 relativo alla delega per la firma e trasmissione degli ordinativi ai fini un'efficiente organizzazione delle attività;

f) all'art. 36 (Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio) chiarendo modalità e attribuzioni di responsabilità nel governo del processo di riconoscimento della legittimità di un eventuale debito fuori bilancio accogliendo le richieste manifestate dal Collegio dei revisori;

g) inserendo al Titolo VI bis la disciplina dell'inventario dei beni mobili e collaudi in coerenza con le esigenze di raccordo con la contabilità economico-patrimoniale.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale , che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 1 della l. cost. 1/1999 e dell'art. 51 dello Statuto regionale.

Visto l'art. 121 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

viste le ll.rr. 7/2001 e 18/2017;

visto il regolamento regionale n. 9/R/2021;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata come modificata dalla D.G.R. n. 1- 3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare, il regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 1 della l. cost. 1/1999 e dell'art. 51 dello Statuto regionale;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell' articolo 12 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7989-2023-All_1-Reg._Contabilità.doc

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 16 LUGLIO 2021, N. 9/R (REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE)

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 20 del r.r. 9/R/2021)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale) è inserito il seguente:

“4 bis. Il Dirigente del Settore Avvocatura ha cura di presentare una valutazione prognostica per l’inquadramento delle controversie nelle categorie di rischio riportate nello schema precedente e con quantificazione del petitum, che tenga conto dei seguenti fattori:

- a) quadro normativo disciplinante la controversia, compresi i profili giurisdizionali della domanda e l’eventuale novità della questione trattata;
- b) eventuali prescrizioni e decadenze delle azioni e dei diritti a favore e/o contro l’Ente;
- c) eccezioni di procedura e/o di merito a favore e/o contro l’Ente;
- d) eventuali chiamate in causa di terzi;
- e) andamento del giudizio in base all’attività istruttoria disposta dal giudice d’ufficio o su richiesta delle parti;
- f) ogni altro elemento ritenuto utile e doveroso per la valutazione richiesta.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 20 del r.r. 9/R/2021 è sostituito dal seguente:

“5. Il fondo rischi è costituito per l’importo corrispondente alla controversia in corso, qualora il debito sia certo e la passività potenziale sia individuata quale “probabile”, ed è costituito per importi che oscillano tra un range massimo del 49 per cento e minimo del 10 per cento qualora la passività sia individuata come possibile. La passività da evento remoto, la cui probabilità è stimata inferiore al 10 per cento non richiede accantonamento, fatta salva la discrezionale valutazione prudenziale dell’Ente. Eventuali controversie per le quali il Settore Avvocatura non disponga di elementi di valutazione del petitum possono determinare un accantonamento cautelativo quantificato in misura pari al valore medio degli oneri legali sostenuti nell’anno precedente per cause delle medesima tipologia.”.

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 22 del r.r. 9/R/2021)

1. Dopo la lettera d) del comma 6 dell’articolo 22 del r.r. 9/R/2021 è aggiunta la seguente:

“d bis) l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato a fine esercizio, ad esclusione delle variazioni previste dall’articolo 3, comma 4 del d. lgs. 118/2011 di competenza della Giunta.”.

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 29 del r.r. 9/R/2021)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 29 del r.r. 9/R/2021 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. In corso d’anno il Settore Ragioneria avvia il monitoraggio della riscossione dei residui richiedendo ai responsabili del procedimento dell’entrata di fornire report circa lo stato delle procedure esecutive, l’indicazione dei solleciti inviati all’agente della riscossione, le eventuali inerzie dell’agente della riscossione che abbia omesso di riscuotere determinando decadenze o prescrizioni nel diritto di credito, l’elenco delle segnalazioni inviate alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) relativamente a situazioni di criticità della riscossione comportanti specifiche responsabilità amministrative.

5 ter. Le cancellazioni di residui attivi e le cancellazioni di residui passivi disposte in corso d'esercizio con determinazioni dirigenziali dei responsabili sono inviate a cura del Settore Ragioneria al Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del d. lgs. 118/2011 con cadenza almeno semestrale mediante predisposizione di apposito report.”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 32 del r.r. 9/R/2021)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 del r.r. 9/R/2021 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Non possono essere assunti impegni concernenti spese correnti per gli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, fatta eccezione per i contratti di locazione, di somministrazione e di leasing operativo, per le spese relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, per le spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e per le rate di ammortamento.

3. Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, la struttura competente in materia di bilancio effettua apposita annotazione ai fini dell'inserimento nei successivi bilanci e alla loro automatica registrazione negli esercizi di pertinenza a seguito dell'approvazione del relativo bilancio di previsione. L'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, ai sensi del punto 5.1 dell'allegato 4/2 al d. lgs. 118/2011 dal Settore Ragioneria per conoscenza al Consiglio regionale nel corso dell'approvazione del bilancio di previsione e dell'assestamento.”.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 33 del r.r. 9/R/2021)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 del r.r. 9/R/2021 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Gli ordinativi di pagamento ed incasso sono firmati e trasmessi al Tesoriere dal Dirigente del Settore Ragioneria o da suoi delegati ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis del d. lgs. 165/2001.”.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 36 del r.r. 9/R/2021)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 36 del r.r. 9/R/2021 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Per il riconoscimento del debito il responsabile del Settore interessato predispone una dettagliata relazione contenente:

- a) natura del debito ed antecedenti che lo hanno generato;
- b) le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;
- c) nelle ipotesi di acquisizione di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa, le motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme relative al preventivo provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;
- d) la formulazione di eventuale piano di rateizzazione del debito da concordarsi con il debitore.

4. Tale relazione è inviata al Settore Bilancio al fine della predisposizione degli atti di variazione di bilancio finanziario e/o gestionale per la copertura dei debiti da riconoscere previa verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 36 del r.r. 9/R/2021 è abrogato

3. Al comma 7 dell'articolo 36 del r.r. 9/R/2021 dopo le parole: “ Corte dei Conti” sono inserite le seguenti: “per i debiti di cui alle lettere da b) ad e) e dalla segreteria della Giunta regionale per i debiti di cui alla lettera a)”.

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 37 del r.r. 9/R/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 del r.r. 9/R/2021 la parola: "quali" è soppressa.

Art. 8.
(Inserimento del titolo VI bis nel r.r. 9/R/2021)

1. Dopo il titolo VI del r.r. 9/R/2021 è inserito il seguente:

"TITOLO VI BIS
INVENTARIO BENI MOBILI E ALTRI DATI PRODUTTIVI DI EFFETTI PATRIMONIALI

Art. 44 bis.
(Beni mobili soggetti ad inventariazione)

1. Tutti i beni mobili di qualsiasi natura con le caratteristiche di inventariabilità, come normato dai successivi commi, sono oggetto di inventario.
2. Ai fini dell'iscrizione in inventario e per il corretto raccordo con la contabilità economico-patrimoniale, sono considerati cespiti patrimoniali i beni acquisiti con stanziamento di spesa in conto capitale.
3. La classificazione dei beni mobili in inventario è determinata secondo il piano dei conti patrimoniale, allegato 6/3 del d. lgs 118/2011.
4. Le universalità di beni sono iscritte nella relativa classificazione a seconda della tipologia di beni che le compongono.
5. Fanno parte delle universalità i beni mobili ad uso pubblico per destinazione aventi le caratteristiche previste dall'articolo 816 del codice civile. Possono essere costituite da beni da ritenersi censibili ed inventariabili come pluralità di cose non riconducibili ad uso pubblico (ad esempio i lasciti di scritti od oggetti d'arte, le raccolte di materiale bibliografico).

Art. 44 ter.
(Beni non inventariabili)

1. Non sono oggetto di inventariazione i beni aventi valore unitario di costo inferiore ad euro 500,00 iva esclusa, fatto salvo quanto previsto all'articolo 44 bis, comma 4.
2. I beni di consumo caratterizzati dal fatto di esaurire la loro utilità in un periodo di tempo inferiore all'esercizio e di deteriorarsi molto rapidamente con l'uso non sono oggetto di inventario.

Art. 44 quater.
(Beni mobili di terzi)

1. I beni di terzi presso Regione Piemonte sono quei beni che non sono di proprietà, ma posseduti in base ad altro titolo (affitto, comodato, leasing, ecc.). Essi non sono rilevati in bilancio tra i beni ammortizzabili, bensì indicati tra i conti d'ordine. Tali beni non sono rilevati nel bilancio tra le immobilizzazioni sino al momento del riscatto.
2. I beni utilizzati dalla Regione a titolo di leasing, locazione e/o comodato sono tenuti distinti e registrati in separati inventari per la durata del contratto e con valore pari a zero. Devono essere indicati:
 - a) il locatore (per beni in locazione/leasing);
 - b) estremi del contratto di locazione/leasing/comodato;
 - c) data di termine di locazione/leasing.

Art. 44 quinquies.
(Spesa di investimento e collaudi amministrativi)

1. Ai fini della corretta registrazione nel conto del patrimonio di interventi manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relativi a beni del patrimonio regionale, il Dirigente responsabile della spesa comunica al Settore Patrimonio e al Settore Ragioneria almeno una volta l'anno entro il mese di gennaio dell'esercizio successivo, le seguenti informazioni:

- a) natura dell'intervento in relazione alla tipologia patrimoniale prevista dal piano dei conti;
- b) importo totale dell'opera risultante dal referto di collaudo approvato;
- c) dettaglio delle fatture liquidate e pagate relativamente all'opera;
- d) tipo di finanziamento utilizzato con indicazione degli estremi dell'accertamento.”.

Art. 9.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.